



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DECRETO

NUMERO 8 DEL 14-11-2022

**OGGETTO:** NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE SO.MI.CA. S.P.A.

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 28/12/2001 avente ad oggetto: “Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e costituzione società mista di gestione”, si dava mandato al Sindaco per la costituzione in partecipazione con l’INSAR di una società mista (SO.MI.CA. S.p.A.) e si dava indirizzo per l’affidamento alla suddetta società, della gestione e la manutenzione delle aree verdi della città, la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e pubblici comunali in genere, la manutenzione dei servizi di viabilità, della segnaletica e dei servizi cimiteriali e di pulizia degli edifici di proprietà comunale, gli interventi di bonifica dei rii Cannas, Milano, Flumentepido e del Canale di guardia della Città”;
- la finalità iniziale della società SO.MI.CA. S.p.A., nata come società mista tra i soci Comune di Carbonia e IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., è stata quella di stabilizzare, con gradualità, i lavoratori socialmente utili, in carico all’Amministrazione Comunale di Carbonia, usufruendo del D.Lgs. n.81/2000 che prevedeva, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di costituire società miste con oggetto “attività uguali, analoghe o connesse” a quelle già oggetto di LSU;
- in data 7 maggio 2002 è stato stipulato l’atto costitutivo e il relativo statuto, a rogito del Notaio Dr. Giovanni Rosetti, repertorio n.39280, della società per azioni mista, denominata “SO.MI.CA. S.p.A.”, tra il Comune di Carbonia e la IN.SAR. S.p.A.;
- la So.Mi.Ca. S.p.A. è divenuta operativa nel novembre 2002 con le assunzioni di 16 lavoratori di cui 14 LSU e con l’affidamento da parte del Comune di Carbonia dei primi servizi;
- tra l’anno 2002 e il 2011 la SO.MI.CA. ha assunto complessivamente 37 dipendenti di cui 34 ex LSU, raggiungendo l’obiettivo per cui la società era stata costituita;
- con deliberazione in data 29/01/2008, n. 2, il Consiglio Comunale ha approvato l’acquisto delle azioni detenute dall’INSAR S.p.A. Società in liquidazione, mettendo nella disponibilità del Comune di Carbonia l’intero pacchetto azionario della società in oggetto ed ha approvato un percorso di adeguamento della società al mutato quadro normativo vigente (a seguito dell’emanazione del D.L. n. 223 del 4/7/2006, c.d. “Decreto Bersani”) e giurisprudenziale (in relazione alla definizione evolutiva dell’istituto delle società c.d. in “house” in cui l’azienda si trova ad operare);
- in data 3 novembre 2016, con atto a rogito del notaio Werther Romagno, rep 18.683, è stato adottato il nuovo statuto della Società al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di società pubbliche introdotte dal D. Lgs. 175/2016;

EVIDENZIATO che SO.MI.CA. S.p.A. è una società *in house* del Comune di Carbonia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, assoggettata alla disciplina di cui al D. Lgs. 175/2016, a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Carbonia è socio unico e detiene l’intera compagine azionaria;

VISTI a riguardo:

- La convenzione per la fornitura in Global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia, stipulata in data 17.04.2009, rep. 21/2009, a rogito del Segretario generale del Comune di Carbonia;
- La delibera di G.C. n. 13 del 22.01.2016, con la quale si decise di proseguire l'esecuzione del global service di manutenzione del patrimonio comunale mediante affidamento alla Società in house per il triennio 2016/2018;
- La delibera di G.C. n. 291 del 20.12.20218, con la quale la durata contrattuale è stata estesa al 31.12.2024;

RICHIAMATI:

- Il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 03.11.2016, di nomina del nuovo Amministratore unico nella persona dell'Ing. Giuseppe Baghino fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018;
- il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 07.06.2019, di rinnovo dell'incarico di Amministratore unico all'Ing. Giuseppe Baghino per tre anni e sino all'approvazione del bilancio 2021;

PRESO ATTO che l'incarico conferito all'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Baghino è scaduto e che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Amministrazione;

VISTO lo Statuto della società SO.MI.CA. S.p.A. ed in particolare:

- l'articolo 15, secondo il quale:

*La Società è amministrata da un Amministratore Unico;*

- l'articolo 16, comma 1, il quale recita:

*All'Amministratore Unico spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.*

- l'articolo 17, comma 2, 3, 4 e 5, il quale stabilisce:

*All'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso determinato annualmente dall'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.*

*All'Amministratore Unico spetta altresì il premio di risultato commisurato ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente secondo i criteri e i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari.*

*E' vietato corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. A tal fine, con specifica delibera di assemblea, il socio stabilisce gli obiettivi che si intendono perseguire.*

*Non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.*

- l'art. 18, secondo il quale:

*L'Amministratore Unico dura in carica fino ad un massimo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.*

*Se viene a cessare l'amministratore unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.*

RICHIAMATO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 ed, in particolare l'art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, a mente del quale:

*1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

*2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

*3. omissis*

4. omissis

5. omissis

6. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

7. *Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*

8. *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

9. omissis

10. omissis

11. omissis

12. *Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.*

13. omissis

14. *Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

15. *Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

16. omissis

ATTESO che, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 224 del 11.11.2021 di definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, e visto in particolare gli articoli 3 e 4:

### **Art. 3 - Requisiti professionali**

1. *I rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.*

2. *I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto*

dall'interessato.

#### **Art. 4 - Nomina o designazione da parte del Sindaco**

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con proprio provvedimento, anche in ragione della fiduciarietà dell'incarico, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito di apposito avviso, o comunque pervenute.

2. Ai fini di cui al primo comma, l'interessato presenta una dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità con l'incarico. **La dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico ai sensi di legge.**

RITENUTO pertanto poter procedere alla nomina del nuovo Amministratore unico della società in house;

VISTO al riguardo il curriculum del Geom. Collu Nicola e ritenuto che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'atto di indirizzo del consiglio comunale per l'espletamento dell'incarico;

DATO ATTO che:

- l'entità del compenso spettante all'amministratore unico della società in house sarà determinato dall'Assemblea dei soci della Società, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, sopra richiamato;
- l'entità del compenso dovrà essere determinato nel rispetto delle norme vigenti e in particolare, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art. 11, del D. Lgs. 175/2016, nei limiti fissati dal successivo comma 7 del nominato articolo 11;

VISTO a riguardo il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione Sardegna, espresso in camera di consiglio del 22 maggio 2018 con deliberazione n° 20/2018/PAR a seguito di specifica richiesta espressa dal Sindaco del Comune di Carbonia in merito alla disciplina da applicare in materia di compensi dell'amministratore unico di società a completa partecipazione comunale, il quale ribadisce quanto già asserito da altre sezioni di controllo in merito alla tassatività del vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, con la precisazione che il limite in questione deve essere applicato al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e della eventuale indennità di risultato. Inoltre, l'articolo 28, comma 1, lett. c) del TUSP ha abrogato l'articolo 1, commi: 725-730, 733 e 735 della legge 296 del 2006, che avevano introdotto e disciplinato il sistema di limitazione finanziaria dei compensi per gli emolumenti al singolo amministratore delle società partecipate. Pertanto, per effetto di questa abrogazione, per gli amministratori delle società partecipate rimane in vita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del TUSP, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all'organo di amministrazione nel 2013.

RITENUTO pertanto dover assumere quale limite massimo per il trattamento economico del nuovo Amministratore unico quello previsto dalle vigenti norme di legge sopra richiamate;

#### DECRETA

Per i motivi indicati in premessa,

1. Di nominare quale amministratore unico della società in house SO.MI.CA. S.p.A. con sede in Carbonia in Piazza Roma n. 1, capitale sociale euro 337.750,00, avente codice fiscale 02745530929, il Geom. Collu Nicola nato a Carbonia [omissis]
2. Di stabilire che l'amministratore unico nominato durerà in carica, salvo dimissioni o revoca di cui all'articolo 6 del documento di "Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 224 del 11.11.2021, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2022;
3. Di stabilire che l'incarico conferito potrà cessare anticipatamente prima della scadenza, oltre i casi di revoca, dimissioni o decadenza, anche in applicazione di disposizioni di legge che dispongono la messa in liquidazione, chiusura e/o trasformazione della società in house, e/o al verificarsi di cause di inconfiribilità o incompatibilità sopravvenute, senza che l'amministratore possa avanzare pretesa di qualsiasi voglia natura;
4. Di stabilire che la presente nomina decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del verbale dell'assemblea dei soci della società SO.MI.CA. S.p.A. di nomina dell'amministratore unico;
5. Di stabilire che all'amministratore unico venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo, determinato dall'Assemblea dei soci, entro i limiti fissati dalla vigente disciplina e in particolare, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art. 11, del D. Lgs. 175/2016, nei limiti fissati dal successivo comma 7 del nominato articolo 11;
6. Di disporre che il presente Decreto venga trasmesso all'amministratore unico della società in house;
7. Di disporre che il presente decreto venga trasmesso, per opportuna conoscenza, al Segretario

generale incaricato del controllo analogo e ai Dirigenti affidatari di servizi alla società in house;

8. Di provvedere ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile;

9. Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sull'albo Pretorio del Comune di Carbonia e sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Pietro Morittu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.